



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 100/22

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio Marco Canu

Presidente

dott. Gaetano Berretta

Giudice relatore

dott. Gabriele Vinciguerra

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.29998 del registro di Segreteria, ad istanza della

Procura Regionale per la Lombardia contro il Signor:

NANO Giuseppe, nato a Omegna (NO) il 6.7.1948, residente a Milano in

Via Benedetto Marcello n. 6 (C.F.: NNAGPP48L06G062I), rappresentato e

difeso, in forza di delega allegata all'atto di costituzione, dall'avv. prof.

Riccardo Villata (riccardo.villata@milano.pecavvocati.it), dall'avv.

Andreina Degli Esposti (andreina.degliestposti@milano.pecavvocati.it) e

dall'avv. Alberto Rho (alberto.rho@milano.pecavvocati.it), con domicilio

eletto in Milano, Via San Barnaba n. 30, presso lo Studio Legale dei

difensori.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza dibattimentale del 12.1.2022, celebrata con l'assistenza del

Segretario, dott.ssa Mara Odorici, il Magistrato relatore dott. Gaetano

	Berretta, il Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Marcella Tomasi e	
	l'avv. Alberto Rho per il convenuto NANO Giuseppe. Data per letta la	
	relazione di causa per ragioni di contingentamento dei tempi di discussione	
	del giudizio.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con atto di citazione depositato il 17 febbraio 2021, la Procura	
	Regionale ha convenuto in giudizio il dott. NANO Giuseppe, professore	
	ordinario presso il Politecnico di Milano negli anni 2012 – 2016 con	
	rapporto di lavoro a tempo pieno, per sentirlo condannare – con imputazione	
	a titolo di dolo ovvero, in subordine, di colpa grave - al risarcimento del	
	pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro 1.798.134,65,	
	asseritamente cagionato all'amministrazione universitaria di appartenenza, in	
	conseguenza dell'intervenuto svolgimento di attività professionale esterna	
	non autorizzata ed incompatibile rispetto al rapporto di servizio.	
	L'organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito di specifica denuncia, in data 4.10.2019, della Guardia di Finanza, 1°	
	Nucleo Operativo Metropolitano di Milano, e procedeva alla ricostruzione	
	della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa sulla base delle	
	risultanze dell'attività investigativa espletata dall'organo di polizia	
	giudiziaria.	
	Dopo aver dato conto che il dott. NANO aveva optato per il regime	
	lavorativo “a tempo pieno” in data 14.2.2011, la Procura prospettava che il	
	convenuto, senza formulare richieste di autorizzazione, avrebbe	
	indebitamente affiancato al rapporto lavorativo in essere con l'Università	
	una consistente attività professionale del tutto incompatibile con lo <i>status</i> di	
	2	

	docente a tempo pieno.	
	Gli incarichi esterni contestati al dott. NANO venivano puntualmente	
	schematizzati dall'organo requirente nel corpo dell'atto di citazione. Nel	
	dettaglio:	
	<u>Anno 2012</u>	
	1) Incarico di consulenza per l'adeguamento del modello 231 ai reati	
	ambientali, per conto di Hitachi Rail STS S.p.A. già Ansaldo STS	
	S.p.A.. Importo percepito: euro 13.000,00.	
	2) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP - rischio di	
	contaminazione da amianto stabilimento di Matera e Pistoia, esclusi i	
	rimborsi spese, per conto di AnsaldoBreda S.p.A.. Importo percepito:	
	euro 23.404,00.	
	3) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP - incidente in	
	Marcegallia e alla definizione del modello organizzativo della	
	sicurezza, esclusi i rimborsi spese, per conto di Danieli & C. Officine	
	Meccaniche S.p.A.. Importo percepito: euro 15.852,00.	
	4) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP - esposizione dei	
	lavoratori a tossici industriali nei siti di Spinetta, Bussi, Crotone,	
	Mantova, Pallanza, per conto di Edison S.p.A.. Importo percepito:	
	euro 119.650,40.	
	5) Collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito dell'Incidente	
	Probatorio e per il ricorso al TAR sulle prescrizioni AIA, per conto di	
	Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Importo percepito:	
	euro 27.800,80.	
	6) Collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito di un Procedimento	

	Civile, per conto di Intek Group S.p.A già KME Group S.p.A..	
	Importo percepito: euro 2.080,00.	
	7) Collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito del Procedimento	
	Civile -smaltimento rifiuti ed eco-tossicità dei rifiuti prodotti per	
	conto di Luxottica S.r.l.. Importo percepito: euro 6.656,00.	
	8) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del	
	Procedimento Civile e Penale Marlane, esclusi i rimborsi spese, per	
	conto di Marzotto S.p.A.. Importo percepito: euro 46.572,00.	
	9) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del	
	Procedimento Penale “Stabilimento Pomezie”, esclusi i rimborsi	
	spese, per conto di O-I Italy S.p.A.. Importo percepito: euro	
	6.604,00.	
	10) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito dei	
	Procedimenti Penali presso il Tribunale di Torino, esclusi i rimborsi	
	spese, per conto di conto Pirelli & C. S.p.A.. Importo percepito: euro	
	5.410,00.	
	11) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del	
	Procedimento Penale presso il Tribunale di Torino, esclusi i rimborsi	
	spese Pirelli Tyre S.p.A.. Importo percepito: euro 10.820,00.	
	12) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del	
	Procedimento Penale presso il Tribunale di Capua, per conto di	
	Rivoira S.p.A.. Importo percepito: euro 4.368,00.	
	13) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP - caso Serpetti -	
	assistenza alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) SGL, per	
	conto di Carbon S.p.A. in liquidazione. Importo percepito: euro	

	11.050,00.	
	14) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del	
	Procedimento Penale "ETERNIT" presso il Tribunale di Torino, per	
	conto di Ancheta S.A.. Importo percepito: euro 5.400,00.	
	Totale: euro 298.667,20	
	<u>Anno 2013</u>	
	1) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP - rischio di	
	contaminazione da amianto stabilimento di Matera e Pistoia, per	
	conto di AnsaldoBreda S.p.A.. Importo percepito: euro 6.240,00.	
	2) Collaborazione tecnico-scientifica per la definizione degli inquinanti	
	ambientali presenti sul sito produttivo di Filago, per conto di Bayer	
	S.p.A.. Importo percepito: euro 3.744,00.	
	3) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP - infortunio "Tittini",	
	per conto di Bieffe Medital S.p.A.. Importo percepito: euro	
	4.160,00.	
	4) Collaborazione tecnico-scientifica per la definizione del modello	
	organizzativo della sicurezza, esclusi i rimborsi spese, per conto di	
	Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. Importo percepito: euro	
	4.382,00.	
	5) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del	
	Procedimento Penale relativo alla centrale di Turbigo, per conto di	
	Edipower S.p.A.. Importo percepito: euro 7.696,00.	
	6) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP - esposizione dei	
	lavoratori a tossici industriali nei siti di Spinetta, Bussi, Crotone,	
	Mantova, per conto di Edison S.p.a..Importo percepito: euro	
	5	

	113.102,00.	
	7) Collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito dell'Incidente Probatorio e per il ricorso al TAR sulle prescrizioni AIA, per conto di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Importo percepito: euro 37.912,00.	
	8) Collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito del Procedimento Civile - smaltimento rifiuti ed eco-tossicità dei rifiuti prodotti, per conto di Luxottica S.r.l.. Importo percepito: euro: 936,00.	
	9) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP - incidente “Nava”, esclusi i rimborsi spese, per conto di Marzotto S.p.A.. Importo percepito: euro 31.204,00.	
	10) Competenze per prestazioni effettuate nel Procedimento Penale - Tribunale di Milano, esclusi i rimborsi spese, per conto di Pirelli Tyre S.p.A.. Importo percepito: euro 23.508,00.	
	11) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell’ambito del Procedimento Penale presso il Tribunale di Capua, per conto di Rivoira S.p.A.. Importo percepito: euro 10.504,00.	
	12) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito dell’incidente probatorio e per il caso “Binnella”, per conto di SGL Carbon S.p.A. in Liquidazione. Importo percepito: euro 22.096,00.	
	13) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell’ambito dei procedimenti penali n.1956/07 R.G.N.R. e n.2401/07 R.G. G.I.P. accessi presso il Tribunale di Cremona, per conto di Tamoil Raffinazione S.p.A.. Importo percepito: euro 8.956,00.	
	Totale: euro 274.440,00	
	6	

Anno 2014

- 1) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito di un procedimento penale, esclusi i rimborsi spese, per conto di AnsaldoBreda S.p.A.. Importo percepito: euro 12.924,00.
- 2) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito di un procedimento penale, per conto del Consorzio CAVET - Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana. Importo percepito: euro 9.154,40.
- 3) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del Procedimento Penale "Pasturi", per conto di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. Importo percepito: euro 3.746,00.
- 4) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del Procedimento Penale relativo alla centrale di Turbigo, per conto di Edipower S.p.A.. Importo percepito: euro 3.952,00.
- 5) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP - esposizione dei lavoratori a tossici industriali nei siti di Spinetta, Bussi, Crotone, Mantova, per conto di Edison S.p.A.. Importo percepito: euro 190.386,00.
- 6) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito di due procedimenti penali, per conto di Enel Produzione S.p.A.. Importo percepito: euro 19.788,00.
- 7) Collaborazione tecnico-scientifica per la difesa degli imputati nel Procedimento Penale "ILVA Taranto", per conto di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Importo percepito: euro 24.966,00.
- 8) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del Procedimento Penale relativo alla centrale di Turbigo, per conto di

	Iren Energia S.p.A.. Importo percepito: euro 22.152,00.	
	9) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del	
	Procedimento Civile e Penale Marlane, esclusi i rimborsi spese, per	
	conto di Marzotto S.p.A.. Importo percepito: euro 37.448,80.	
	10) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del	
	Procedimento "Borma", per conto di O-I Italy S.p.A.. Importo	
	percepito: euro 8.127,20.	
	11) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito dei	
	Procedimenti Penali presso il Tribunale di Milano, esclusi i rimborsi	
	spese, per conto di Pirelli Tyre S.p.A.. Importo percepito: euro	
	9.464,00.	
	12) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del	
	Procedimento Penale presso il Tribunale di Capua, per conto di	
	Rivoira S.p.A.. Importo percepito: euro 3.640,00.	
	13) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito	
	dell'incidente probatorio, stabilimento di Narni SGL, per conto di	
	Carbon S.p.A. In Liquidazione. Importo percepito: euro 4.368,00.	
	14) Assistenza tecnica in merito all'analisi dell'evento occorso a Tresana	
	(MS), per conto di Snam Rete Gas S.p.A.. Importo percepito: euro	
	8.000,00.	
	15) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito dei	
	procedimenti penali n.1956/07 R.G.N.R. e n.2401/07 R.G. G.I.P.	
	accesi presso il Tribunale di Cremona, per conto di Tamoil	
	Raffinazione S.p.A.. Importo percepito: euro 24.978,00.	
	16) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del	

	Procedimento Civile “Panzeri – Rota” avverso Vittoria S.p.A. (RGN	
	n.532/12), per conto di Vittoria S.p.A.. Importo percepito: euro	
	6.136,00.	
	Totale: euro 389.230,40	
	<u>Anno 2015</u>	
	1) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP - casi Breschi, Briganti,	
	Pierattini e Nicoletti, esclusi i rimborsi spese, per conto di	
	Ansaldobreda S.p.A.. Importo percepito: euro 2.080,00.	
	2) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell’ambito del	
	Procedimento Penale n.19081/2011 R.G., esclusi i rimborsi spese,	
	per conto di Bridgestone Italia Manufacturing S.p.A.. Importo	
	percepito: euro 10.460,00.	
	3) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell’ambito del	
	Procedimento Penale “Luzzu” e “Carotenuto” e alla definizione del	
	modello organizzativo della sicurezza, esclusi i rimborsi spese, per	
	conto di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. Importo	
	percepito: euro 17.928,00.	
	4) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP - esposizione dei	
	lavoratori a tossici industriali nei siti di Spinetta, Bussi, Crotone,	
	Mantova, per conto di Edison S.p.A.. Importo percepito: euro	
	156.154,80.	
	5) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP - Procedimento Penale	
	Franco Tosi Tribunale di Milano, per conto di Italmobiliare S.p.A..	
	Importo percepito: euro 35.360,00.	
	6) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell’ambito del	
	9	

	Procedimento Civile e Penale Marlane, esclusi i rimborsi spese, per	
	conto di Marzotto S.p.A.. Importo percepito: euro 46.800,00.	
	7) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell’ambito dei	
	Procedimenti Rossotti/Cavion, Acclini e per il sistema di deleghe, per	
	conto di Marzotto Wool Manufacturing S.r.l.. Importo percepito:	
	euro 12.489,20.	
	8) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell’ambito dei	
	Procedimenti Borma, Asti e Forgetta, per conto di O-I Italy S.p.A..	
	Importo percepito: euro 1.560,00.	
	9) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell’ambito di	
	procedimenti penali - audit ambientale, per conto di Pirelli Industrie	
	Pneumatici S.r.l.. Importo percepito: euro 8.894,00.	
	10) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell’ambito di	
	procedimenti penali presso il Tribunale di Milano, esclusi i rimborsi	
	spese, per conto di Pirelli Tyre S.p.A.. Importo percepito: euro	
	56.160,00.	
	11) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell’ambito del	
	procedimento contro “Zuri”, esclusi i rimborsi spese, per conto di	
	Salvatore Ferragamo S.p.A.. Importo percepito: euro 4.166,00.	
	12) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP per lo stabilimento di	
	Narni, per conto di SGL Carbon S.p.A. In Liquidazione. Importo	
	percepito: euro 11.605,00.	
	13) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell’ambito del	
	Procedimento Penale “ETERNIT” presso il Tribunale di Torino, per	
	conto di Ancheta S.A.. Importo percepito: euro 18.724,00.	

		Totale: euro 382.381,00
	<u>Anno 2016</u>	
	1) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP - rischio di	
	contaminazione da amianto stabilimento di Matera e Pistoia, esclusi	
	i rimborsi spese, per conto di AnsaldoBreda S.p.A.. Importo	
	percepito: euro 3.848,00.	
	2) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del	
	Procedimento Penale n.19081/2011 R.G., esclusi i rimborsi spese,	
	per conto di Bridgestone Italia Manufacturing S.p.A.. Importo	
	percepito: euro 17.068,64.	
	3) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del	
	Procedimento Penale n.4866/2014 RG - Incidente Probatorio	
	“Arietti” e alla definizione del modello organizzativo della	
	sicurezza, esclusi i rimborsi spese, per conto di Danieli & C.	
	Officine Meccaniche S.p.A.. Importo percepito: euro 10.204,00.	
	4) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP - esposizione dei	
	lavoratori a tossici industriali nei siti di Priolo, Crotone, Mantova,	
	Pallanza, per conto di Edison S.p.A.. Importo percepito: euro	
	47.404,80.	
	5) Competenze relative alle attività di rilevazione svolte dal	
	28/10/2014 fino alla chiusura cantiere di bonifica per magazzini di	
	via Daimler, per conto di Elva S.p.A.. Importo percepito: euro	
	2.912,00.	
	6) Collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito della difesa degli	
	imputati nel Procedimento Penale “ILVA Taranto”, per conto di Ilva	

	S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Importo percepito: euro	
	28.468,80.	
	7) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del	
	Procedimento Penale relativo alla centrale di Turbigo, per conto di	
	Iren S.p.A.. Importo percepito: euro 5.200,00.	
	8) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del	
	Procedimento Penale n.2541/14 R.G.N.R. acceso presso il Tribunale	
	di Torino, per conto di Leonardo S.p.A.. Importo percepito:	
	euro13.375,28.	
	9) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del caso	
	“Faccin” e Procedimento “Cavion”, esclusi i rimborsi spese, per	
	conto di Marzotto Wool Manufacturing S.r.l.. Importo percepito:	
	euro 5.824,00.	
	10) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito del	
	Procedimento Forgetta, per conto di O-I Italy S.p.A.. Importo	
	percepito: euro 6.760,00.	
	11) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP - Procedimento Penale	
	“Amianto”, per conto di Piaggio Aero Industries S.p.A.. Importo	
	percepito: euro 32.779,20.	
	12) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito dei	
	Procedimenti Penali presso il Tribunale di Torino, esclusi i rimborsi	
	spese, per conto di Pirelli & C. S.p.A.. Importo percepito: euro	
	24.683,08.	
	13) Collaborazione tecnico-scientifica quale CTP nell'ambito dei	
	Procedimenti Penali presso i Tribunali di Torino e Milano, esclusi i	

		- 79,82% nel 2016.	
		Dopo aver richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento la Procura Regionale ha contestato al dott. NANO che in forza della previsione dell'art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001, l'illecita percezione delle somme avrebbe generato un obbligo di riversamento del loro intero ammontare in favore dell'amministrazione universitaria datore di lavoro.	
		A fronte dell'accertata omissione del predetto riversamento, si sarebbe conseguentemente perfezionato un pregiudizio erariale - imputabile a titolo di dolo ovvero, in ogni caso, a titolo di colpa grave - ed azionabile davanti alla Corte dei conti, pari ad euro 1.649.006,56.	
		La condotta illecita del docente universitario avrebbe inoltre generato una seconda voce di danno erariale, direttamente correlata al mancato esatto adempimento dell'obbligazione derivante dal rapporto di lavoro a tempo pieno. Poiché il convenuto avrebbe destinato una significativa parte delle proprie energie lavorative all'espletamento degli incarichi esterni, la differenza tra quanto percepito per il lavoro a tempo pieno e quanto contestualmente previsto dalle norme ordinamentali per il lavoro a tempo definito (che avrebbe astrattamente consentito l'attività <i>extra-moenia</i>) costituirebbe pregiudizio erariale, direttamente connesso alla mancata parziale prestazione lavorativa ed imputabile a titolo di dolo.	
		La differenza retributiva veniva calcolata (periodo 2012 – 2016) in misura pari ad euro 149.128,09, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.	
		Dopo aver diffusamente analizzato e confutato le deduzioni difensive presentate dal convenuto nella fase preprocessuale successiva alla	

	notificazione dell’invito a fornire deduzioni, la Procura Regionale	
	concludeva domandando la condanna del dott. NANO al risarcimento della	
	somma di euro 1.649.006,56 + euro 149.128,09 = euro 1.798.134,65, oltre	
	rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio, in favore del	
	Politecnico di Milano.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	13.4.2021, il giudizio veniva fissato per l’odierna udienza di discussione.	
	Con memoria depositata il 23.12.2021, si costituiva in giudizio il	
	dott. NANO Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Riccardo	
	Villata, dall’avv. Andreina Degli Esposti e dall’avv. Alberto Rho, del Foro	
	di Milano.	
	Dopo aver riepilogato i fatti controversi e le contestazioni avanzate	
	dalla Procura Regionale nei propri confronti, il convenuto eccepiva	
	preliminarmente la parziale prescrizione del credito erariale azionato	
	dall’organo requirente.	
	Il dott. NANO evidenziava che a fronte di un asserito pregiudizio	
	erariale che sarebbe stato consumato nel periodo compreso tra il 2012 e il	
	2016, il primo atto di interruzione del decorso temporale prescrizione	
	quinquennale sarebbe intervenuto soltanto con la notificazione, in data	
	26.9.2020, dell’invito a fornire deduzioni, con la conseguenza che con	
	richiamo ai pagamenti percepiti anteriormente al 25.9.2015, le	
	contestazioni avanzate dalla Procura Regionale sarebbero state formulate	
	oltre il quinquennio prescrizione previsto dall’art.1, comma 2, l. n.20/1994.	
	Sul punto il convenuto rimarcava che nessun occultamento doloso del danno	
	erariale sarebbe ipotizzabile nel caso di specie, avuto riguardo al fatto che	
	15	

atti finalizzati a celare l'espletamento delle attività oggetto di contestazione.

Tale evidenza porterebbe ad escludere, secondo stabile orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, la posticipazione del *dies a quo* della prescrizione, anche in ragione del fatto che per la natura delle prestazioni rese *extra moenia*, non sarebbero state necessarie comunicazioni preventive all'Università, la quale era ragionevolmente a conoscenza (o avrebbe potuto facilmente acquisire cognizione) dell'intervenuto espletamento delle attività professionali esterne – che risultavano espletate “*alla luce del sole*” principalmente presso autorità giurisdizionali in qualità di Consulente Tecnico di Parte ed in relazione alle quali venivano puntualmente formalizzate le dichiarazioni fiscali presso l'Agenzia delle Entrate. Ad avviso del convenuto l'Ateneo risultava pertanto in grado, secondo una valutazione obiettiva fondata sulla ragionevolezza, di far valere il proprio eventuale diritto di credito risarcitorio in concomitanza con l'asserito illecito espletamento degli incarichi esterni, con conseguente maturazione del decorso temporale quinquennale in relazione alle poste risarcitorie maturate prima del 25.9.2015.

Nel merito la difesa del dott. NANO procedeva alla ricognizione del quadro normativo vigente nella *subiecta materia* e approfondiva specificamente il tema controverso, ovvero la delimitazione dell'ambito di estensione delle attività esterne compatibili con lo *status* di docente universitario a tempo pieno.

La difesa dava atto che sulla base dell'assetto fissato dalle disposizioni vigenti (art.60 e segg. D.p.r. n.3/1957; art.1, comma 60, Legge

	n.662/1996; art.53 D.Lgs. n.165/2001; art.11 D.p.r. n.382/1980; art.6, commi	
	9, 10 e 12, Legge n.240/2010) risulterebbe precluso al docente a tempo pieno	
	l'esercizio di " <i>attività libero – professionale</i> ", ma evidenziava al contempo	
	che rispetto alla disciplina prevista originariamente dall'art.11 del D.p.r.	
	n.382/1980, l'ordinamento avrebbe notevolmente ampliato il novero delle	
	attività compatibili. L'estensione sarebbe intervenuta con la riforma del	
	sistema universitario operata dalla Legge n.240/2010, il cui art.6 avrebbe da	
	un lato confermato il divieto per i professori a tempo pieno di svolgere	
	attività libero – professionale, ma avrebbe contestualmente ammesso che tale	
	divieto fosse compatibile con la possibilità di svolgere liberamente e con	
	retribuzione attività di consulenza esterna. Tali attività, per le quali –	
	innovativamente rispetto alla previgente previsione normativa contenuta	
	nell'art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001 - non sarebbe stata necessaria la	
	previa autorizzazione dell'Ateneo, sarebbero state pertanto compatibili con il	
	rapporto lavorativo a tempo pieno dei professori universitari, come vieppiù	
	confermato dagli stessi lavori preparatori alla Legge n.240/2010, dal	
	contributo interpretativo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera	
	n.1208/2017 – Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano	
	Nazionale Anticorruzione) e da plurimi Atti di indirizzo del Ministero	
	dell'Istruzione, Università e Ricerca del 2017, 2018 e 2019, dove sarebbe	
	stato in particolare riconosciuto che la libertà di espletamento di consulenze	
	professionali non risulterebbe condizionata dall'eventuale natura	
	continuativa delle prestazioni, dall'eventuale acquisizione della Partita	
	I.V.A. e dall'ammontare della retribuzione pattuita per lo svolgimento	
	dell'incarico, risultando invece necessario che l'attività sia resa in forma non	
	17	

	organizzata, con carattere non professionale (ma di esperto in determinate	
	materie), senza iscrizione ad albi professionali specifici e in modalità	
	temporale saltuaria.	
	Sulla base del richiamato quadro ordinamentale, le attività poste in	
	essere dal dott. NANO, sostanzialmente riconducibili a Consulenze Tecniche	
	di Parte nell’ambito dei relativi procedimenti giurisdizionali, risulterebbero	
	pacificamente ammissibili, atteso in particolare che non avrebbero richiesto	
	l’iscrizione ad un albo professionale (che non sarebbe previsto	
	dall’ordinamento per tale tipologia di attività), sarebbero state espletate con	
	carattere occasionale ed in forma non organizzata (sul punto veniva	
	evidenziato che le fatture contestate dall’organo requirente avrebbero invero	
	riguardato un numero limitato di incarichi di natura pluriennale) e non	
	avrebbero conseguentemente determinato l’espletamento di “attività libero	
	professionale” (sul punto la difesa ha osservato che sia il Regolamento per le	
	professioni di ingegnere ed architetto approvato con il R.D. n.2537/1925, sia	
	il successivo D.P.R. n. 328/2001, non comprendono, tra le attività di libera	
	professione dell’ingegnere, quelle consulenziali oggetto degli incarichi	
	conferiti al dott. NANO).	
	Ad ulteriore conforto dell’interpretazione estensiva deporrebbe infine	
	l’art.3 del Regolamento del Politecnico di Milano disciplinante gli incarichi	
	esterni all’Ateneo, il quale, tra le attività compatibili non soggette ad	
	autorizzazione per i professori “a tempo pieno”, avrebbe contemplato le	
	“...attività di collaborazione scientifica e di consulenza”.	
	In ogni caso, ad avviso della difesa del convenuto, qualora si dovesse	
	ritenere che l’attività consulenziale posta in essere dal convenuto non potesse	

	essere ritenuta ammissibile, la problematicità del quadro di riferimento –	
	reiteratamente rilevata sia dall’ANAC, sia dallo stesso Ministero	
	dell’Istruzione, Università e Ricerca nei richiamati atti interpretativi –	
	dovrebbe necessariamente portare ad escludere che la condotta posta in	
	essere sia stata sorretta da un intento doloso, che risulterebbe invero	
	totalmente indimostrato, ovvero da colpa grave.	
	A sostegno dell’asserita insussistenza dell’elemento psicologico della	
	colpa grave, la difesa ha inoltre eccepito che il Politecnico di Milano,	
	successivamente all’introduzione della Legge n.240/2010 e alla conseguente	
	modificazione del Regolamento interno disciplinante gli incarichi esterni	
	all’Ateneo per il personale docente, intervenuta nell’Agosto 2011, avrebbe	
	modificato l’accessibilità al portale informatico per la richiesta delle	
	autorizzazioni allo svolgimento dell’attività esterna ed avrebbe impedito la	
	proponibilità delle istanze per l’espletamento delle consulenze, da ritenere	
	liberalizzate. Dopo aver evidenziato che prima della modificazione	
	dell’assetto interno dell’Ateneo, il dott. NANO, nell’anno 2011, aveva	
	compiutamente richiesto ed ottenuto l’autorizzazione del Rettore	
	dell’Università per l’assunzione di un incarico di consulente nel processo	
	“Marzotto”, la difesa rimarcava che l’impossibilità, successivamente al	
	2011, di richiedere l’autorizzazione per analoghi incarichi per l’intervenuta	
	rimozione dello strumento tecnico – informatico a ciò destinato, avrebbe	
	ragionevolmente generato nel docente un legittimo affidamento in ordine	
	all’intervenuta liberalizzazione delle attività.	
	La difesa del dott. NANO, in ulteriore subordine, ha inoltre	
	contestato la fondatezza della componente del pregiudizio erariale relativa	
	19	

	alle differenze stipendiali tra il regime “a tempo pieno” e quello “a tempo	
	definito”, atteso che difetterebbe qualunque prova di una effettiva distrazione	
	di energie lavorative alle quali ricondurre un nocumento dell’attività	
	istituzionale del docente (è stata depositata agli atti documentazione relativa	
	ad attestati di stima degli studenti nei confronti del convenuto – Fascicolo di	
	parte, Allegato n.14).	
	In via ulteriormente subordinata veniva infine richiesto, in caso di	
	accertamento di responsabilità, di tenere in conto, dal lato causale, la	
	condotta del Politecnico di Milano, che avrebbe dovuto informare meglio il	
	personale docente in merito al vigente quadro normativo, evitando	
	fraintendimenti e disguidi. Con conseguente scomputo di una quota	
	risarcitoria dall’importo concretamente addebitabile.	
	Dopo aver eccepito che le eventuali somme risarcitorie dovrebbero in	
	ogni caso essere quantificate al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, il	
	dott. NANO concludeva domandando, in via preliminare, la declaratoria di	
	prescrizione parziale del credito erariale azionato. Nel merito domandava il	
	rigetto della domanda formulata dalla Procura Regionale. In via subordinata	
	chiedeva la riduzione della pretesa risarcitoria e, in ulteriore subordine,	
	l’applicazione del potere riduttivo. Con vittoria delle spese di giudizio.	
	All’odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale ha	
	contestato le eccezioni avanzate dalla difesa e richiamando le conclusioni	
	rassegnate nell’atto di citazione, ha insistito per l’accoglimento della	
	domanda formulata nell’atto di citazione. Il convenuto ha parimenti insistito	
	nelle eccezioni sviluppate nella memoria di difesa e ha confermato le	
	conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione depositata in giudizio.	
	20	

		Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
		MOTIVI DELLA DECISIONE	
		1. In via preliminare deve essere vagliata l’eccezione di parziale prescrizione	
		del credito erariale azionato dalla Procura Regionale. Il dott. NANO ha	
		infatti contestato che la maggior parte delle somme oggetto di domanda	
		risarcitoria in relazione ai compensi fatturati/percepiti risulterebbe prescritta	
		in conseguenza del mancato esercizio dell’azione di risarcimento erariale	
		entro il previsto termine quinquennale decorrente dalla verifica del	
		fatto dannoso.	
		Premesso che non risulterebbe configurabile, sulla base degli atti	
		processuali, alcun occultamento doloso e risultando pacifico che la prima	
		costituzione in mora risulterebbe collegata alla notificazione dell’invito a	
		dedurre (26 settembre 2020), tutte le somme relative a pagamenti antecedenti	
		al 25 settembre 2015 non potrebbero essere fatte valere in questa sede	
		processuale.	
		L’eccezione è infondata.	
		Dalle allegazioni processuali emerge, in primo luogo, che il	
		Politecnico di Milano non ha avuto conoscenza dell’intervenuto esercizio di	
		attività esterna da parte del dott. NANO prima che venisse attivata e	
		conclusa l’autonoma attività investigativa della Guardia di Finanza. In	
		applicazione dei principi generali e, in particolare, dell’art.2935 c.c. (a mente	
		del quale “ <i>La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto</i>	
		<i>può essere fatto valere</i> ”), la verifica del fatto dannoso ex art.1, comma	
		2, Legge n.20/1994 deve essere ancorata alla data in cui le attività	
		investigative si sono concluse e, pertanto, nell’ottobre 2019. In epoca	
		21	

precedente il Politecnico di Milano non era a conoscenza delle attività esterne svolte dal professore universitario, non rilevando il fatto che tali attività avessero formato oggetto di denunce fiscali presso l’Agenzia delle Entrate e che fossero state espletate in ambito giudiziario, atteso che da tali circostanze non può desumersi automaticamente la loro conoscibilità obiettiva da parte dell’amministrazione universitaria, con la conseguenza che, impregiudicata la valutazione in ordine alla condotta posta in essere, non può ritenersi maturato il termine prescrizione del diritto di credito risarcitorio (cfr., sul punto, Corte dei conti, Sez. I° App., n.3026/2018; id., n.457/2021; id., II° App., n.641/2013; id., n. 416/2013; id., III° App., n. 26/2017; id., Sez. Lombardia, n.214/2016; id., n. 68/2020).

La Sezione osserva inoltre che in tema di applicazione dell’art. 53 commi 7 e ss. D.lgs. n. 165/2001, il termine quinquennale di prescrizione, in presenza di un obbligo di comunicazione all’amministrazione degli incarichi conferiti - da ritenere sussistente nella fattispecie all’esame in ragione, da un lato, dei doveri negoziali di correttezza e buona fede rilevanti nell’ambito del rapporto di contrattuale di pubblico impiego, dall’altro lato, dei principi desumibili dall’art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001 - decorre dalla data della scoperta dell’illecito. L’elusione di tale obbligo determina conseguentemente un “occultamento doloso” ai sensi dell’art. 1 comma 2 L. 20/1994 (si veda, sul punto, Corte dei conti, Terza Sezione Centrale di Appello, n. 345/2016, n. 55/2017; id., Prima Sezione Centrale di Appello, n. 432/2017; id., Seconda Sezione Centrale di Appello, n. 344/2019; id., n. 338/2019; id., n.175/2019).

La giurisprudenza recente, del tutto condivisibile, ha infatti più volte

	evidenziato che: 1) gli artt. 53 commi 7 e ss. D. lgs. 165/2001 pongono a	
	carico del dipendente pubblico, e nei confronti dell'Amministrazione di	
	appartenenza, un obbligo di ottenere l'autorizzazione per espletare incarichi	
	retribuiti (quantomeno per effettuare le attività che la norma prevede come	
	soggette ad autorizzazione); 2) gli incarichi devono quindi essere comunicati	
	all'amministrazione, per porre in grado quest'ultima di valutarne	
	l'autorizzabilità, o comunque di accertare che gli stessi, se pure non soggetti	
	a preventiva autorizzazione, non siano da considerare incompatibili con	
	l'attività lavorativa (nel caso di specie, nei termini declinati nell'art. 2,	
	comma 1 del Regolamento di Ateneo sopra richiamato), ovvero ancora, per	
	le modalità con cui sono espletati, non configurino, di fatto, lo svolgimento	
	di attività libero professionale vietata; 3) in assenza di qualsivoglia istanza o	
	comunicazione, tale comportamento omissivo posto in essere in violazione	
	di un preciso obbligo giuridico integra "occultamento doloso" ai sensi	
	dell'art. 1 comma 2 L. 20/94.	
	In applicazione di tali principi il <i>dies a quo</i> della prescrizione va nella	
	specie individuato nel momento della scoperta dell'illecito e dunque della	
	conoscenza, da parte dell'Amministrazione danneggiata, della Relazione	
	della Guardia di Finanza del 2019, con la conseguenza che – impregiudicata	
	la valutazione in ordine alla condotta posta in essere – non può ritenersi	
	maturato alcun termine prescrizioneale.	
	2. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito	
	della controversia.	
	La domanda formulata dalla Procura Regionale è parzialmente	
	fondata, nei limiti d'appresso indicati.	

2.1. Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale è dimostrato che il dott. NANO, nel contesto temporale 2012 – 2016, ha affiancato alla prestazione lavorativa svolta “*a tempo pieno*” in favore del Politecnico di Milano, altre attività lavorative esterne in favore di soggetti terzi. Di tale evidenza è stato fornito analitico riscontro nella parte in fatto. Risultano infatti allegate indicazioni concernenti tutte le attività concretamente espletate e ritenute incompatibili con lo *status* di docente universitario a tempo pieno. Gli avvenimenti fattuali, nella loro materialità, sono incontestati tra le parti.

Secondo la Procura Regionale lo svolgimento di consulenze retribuite in favore di alcuni operatori economici sarebbe stato precluso in ragione del divieto di esercizio della libera professione derivante dalla tipologia del rapporto lavorativo.

Il convenuto ha per contro eccepito che sulla base dell’assetto ordinamentale vigente, tutte le attività espletate potevano essere concretamente svolte. Gli incarichi esterni oggetto di contestazione avrebbero riguardato l’espletamento occasionale di consulenze tecniche di parte, come tali inidonee a configurare l’intervenuto svolgimento, da parte sua, della libera professione. Con la conseguenza che nessun illecito sarebbe stato commesso e non si sarebbe verificato il pregiudizio erariale ex art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001 connesso al mancato riversamento dei proventi percepiti *extra moenia* (prima voce di danno per euro 1.649.006,56), né il pregiudizio erariale individuato dall’organo requirente nella differenza tra lo stipendio percepito per il lavoro a tempo pieno e quello per il lavoro a tempo definito che il convenuto avrebbe dovuto in astratto percepire in costanza di

parallela attività lavorativa libero – professionale esterna (seconda voce di danno per euro 149.128,09).

2.2. Il quadro normativo di riferimento, nell’ambito dei rapporti di lavoro dei professori universitari, è in prima analisi costituito dall’art.11 del D.P.R. n.382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, adottato dal Governo in attuazione della delega di cui alla Legge n.28/1980), il quale, nel tracciare una netta distinzione tra l’impegno dei professori universitari ordinari a tempo pieno e a tempo definito, ha fissato il principio basilare secondo il quale ai professori che optano per il regime lavorativo “*a tempo pieno*” è precluso l’esercizio dell’attività libero – professionale, che è invece consentito ai professori che optano per il regime lavorativo “*a tempo definito*”.

La norma, tuttora vigente, prevede in particolare che “*..Il regime d'impegno a tempo definito...è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti.....mentre “..Il regime a tempo pieno: a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con*

l'assolvimento dei propri compiti istituzionali; b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale”.

La norma prevede inoltre che “I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale”.

Su tale assetto normativo è intervenuto l’art.6 della Legge n.240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), il quale ha confermato (comma 9) che “...L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno...” e ha precisato (comma 10) che “I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro,

purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza”.

Tra i due provvedimenti normativi si colloca, in ordine temporale e sistematico, l'introduzione dell'art.53, D.Lgs. n.165/2001 (norma invero ricognitiva dell'abrogato art.58, D.Lgs. n.29/1993, come modificato dall'art.26, D.Lgs. n.80/1998), che ha previsto, in generale, per il comparto del pubblico impiego e, in particolare, per i professori universitari, ulteriori limitazioni normative all'esercizio, in costanza di rapporto a tempo pieno, dell'attività professionale esterna – in particolare l'obbligo della preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza per l'espletamento dell'attività *extra moenia* (con esclusione delle specifiche attività indicate dal comma 6, segnatamente la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; la partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica) - e ha ricollegato allo svolgimento dell'illegittima attività esterna un obbligo di riversamento in favore dell'amministrazione dell'intero ammontare dei compensi percepiti (comma 7).

	<i>pieno</i> ” non possono svolgere attività di natura libero – professionale. Tale	
	divieto è il fulcro dell’assetto ordinamentale in quanto espressamente	
	richiamato dalla lettera delle norme contenute nel D.P.R. n.382/1980 e nella	
	Legge n.240/2010. Esso è conforme ai principi costituzionali del pubblico	
	impiego ed è coerente con l’irrigidimento normativo previsto dall’art.53,	
	D.Lgs. n.165/2001. Le attività che il professore universitario “ <i>a tempo</i>	
	<i>pieno</i> ” può esercitare liberamente sono esclusivamente quelle espressamente	
	previste dagli articoli 11, D.P.R. n.382/1980 e 6, Legge n.240/2010 e	
	dall’art. 53, comma 6, D.Lgs. n.165/2001. Tali attività possono tuttavia	
	essere concretamente espletate a condizione che il loro esercizio non si	
	traduca nell’espletamento di un’attività libero professionale, che è in ogni	
	caso preclusa.	
	L’introduzione della disposizione contenuta nell’art.6, comma 10,	
	Legge n.240/2010 – a mente della quale è consentito il libero esercizio di	
	“...attività di collaborazione scientifica e di consulenza...” - ha	
	obiettivamente determinato un ampliamento, rispetto alla previsione	
	restrittiva contenuta nell’art.11, D.P.R. n.382/1980, delle possibilità di	
	svolgere, per i professori a tempo pieno, attività consulenziali. Il libero	
	svolgimento di tali attività non può essere tuttavia generalizzato, atteso che	
	ammettere un’incondizionata possibilità di prestare “...attività di	
	collaborazione scientifica e di consulenza...” porrebbe problemi di tenuta	
	sistematica insuperabili, determinando invero una inammissibile	
	sterilizzazione della distinzione tra il rapporto di lavoro a tempo pieno e	
	quello a tempo definito (si veda, sul punto, Corte dei conti, Sez. Lombardia,	
	n.68/2020, confermata integralmente da Corte dei conti, Sez. I° App.,	
	29	

n.457/2021).

Con specifico riguardo alla materia del contendere rilevante nel presente giudizio, il Collegio ritiene che successivamente all'introduzione dell'art.6, comma 10, Legge 31.12.2010 n.240, le prestazioni consulenziali in favore di terzi possano essere rese, ma a condizione che le attività risultino saltuarie ed occasionali e non compromettano in alcun modo l'attività istituzionale del professore universitario. Si richiama, su questo specifico punto, Corte dei conti, Sez. Lombardia n.11/2020, dove la distinzione tra le attività consulenziali ammesse e quelle vietate è stata basata su specifici indicatori di natura fattuale (la “...*frequenza temporale dell'attività consulenziale svolta con continuità, assiduità e sistematicità nell'anno solare e/o in più anni...*”) e di natura sintomatica (la rilevanza reddituale dell'attività espletata, che non potrà superare quella del trattamento economico derivante dal pubblico impiego e l'eventuale acquisizione, da parte del docente universitario, della partita I.V.A.).

2.3. Venendo quindi ad analizzare l'attività *extra moenia* svolta dal dott. NANO nel contesto temporale oggetto di indagine (anni 2012 - 2016), deve essere accertato che sulla base di una analisi obiettiva dei dati fattuali - condotta comparando il complesso dell'attività esterna svolta dal docente universitario nel corso del quinquennio 2012 – 2016 con gli indicatori elaborati dalla Sezione per distinguere le attività consulenziali compatibili con l'assetto normativo vigente da quelle precluse in quanto qualificabili in termini di “*libera professione*” – gli incarichi espletati dal dott. NANO non hanno rivestito natura saltuaria ed occasionale ma hanno costituito attività di natura libero - professionale (non rileva in alcun modo che per tali attività

	consulenziali non sia previsto un apposito albo professionale e che esse non	
	siano formalmente ricomprese tra quelle tipiche dell'ingegnere secondo la	
	normativa di settore), alle quali è seguito un impegno significativo e	
	nettamente preponderante, dal lato finanziario, rispetto all'attività di docente	
	universitario a tempo pieno. Il dott. NANO ha infatti dato corso	
	all'espletamento di incarichi professionali in numero mediamente superiore	
	ai dieci per anno e ha ottenuto una remunerazione nettamente superiore (in	
	misura superiore a quattro volte) rispetto a quella derivante dall'impiego	
	pubblico. Non rileva, ad avviso della Sezione, che la quantificazione	
	numerica degli incarichi sia stata desunta dalla fatturazione e che pertanto	
	siano stati computati più volte le articolazioni periodiche di un incarico	
	singolo, atteso che il frazionamento della fatturazione – come emerge	
	dall'analisi delle singole consulenze, analiticamente schematizzate nella	
	parte in fatto - si è costantemente articolato nell'arco di un ampio lasso	
	temporale e nel riguardare prestazioni unitariamente intese, ancorchè inserite	
	in un unico incarico di base, rimarca la natura continuativa ultrannuale delle	
	collaborazioni professionali, da ritenere invero un ulteriore elemento che	
	induce a ritenere non occasionali le relative prestazioni.	

	Il pregiudizio erariale deve essere imputato a titolo di dolo e senza	
	applicazione del potere riduttivo dell'addebito, risultando evidente che	
	l'attività esterna è stata svolta nella piena consapevolezza che essa avesse a	
	tutti gli effetti non una natura consulenziale, bensì libero professionale, come	
	tale del tutto incompatibile con lo <i>status</i> di docente universitario a tempo	
	pieno, secondo normativa dirimente nota a qualunque docente universitario	
	per la sua evidenza.	

Contrariamente a quanto eccepito dal convenuto, la Sezione ritiene che nessuna giustificazione possa essere ravvisata negli atti interpretativi assunti nella *subiecta materia* dall'ANAC e dal MIUR, atteso che la riferita problematicità nell'individuazione di una chiara linea di demarcazione tra attività consentite e vietate, ha comunque tenuto fermo che l'attività consulenziale esterna potesse essere consentita a condizione che essa assumesse i connotati della saltuarietà ed occasionalità.

	in conseguenza del mancato riversamento, in favore dell’Ateneo di appartenenza, della somma di euro 1.649.006,56.	
	2.4. Con riguardo alla seconda voce di danno (euro 149.128,09, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali), direttamente correlata al mancato esatto adempimento dell’obbligazione derivante dal rapporto di lavoro a tempo pieno e quantificata in misura pari alla differenza tra quanto percepito per il lavoro a tempo pieno e quanto contestualmente previsto dalle norme ordinamentali per il lavoro a tempo definito (che avrebbe astrattamente consentito l’attività <i>extra-moenia</i>), la domanda della Procura Regionale non può trovare accoglimento.	
	Dalle risultanze processuali non emerge infatti alcun elemento che possa sostenere il mancato adempimento della prestazione lavorativa istituzionale a causa del parallelo svolgimento di attività consulenziale, non potendo invero l’accertamento in merito all’intervenuto espletamento di attività esterna incompatibile assorbire, in via automatica, l’onere probatorio del pregiudizio oggetto della domanda risarcitoria. Il danno è stato dunque presunto dalla parte attrice, ma non provato, con la conseguenza che, difettando la dimostrazione del danno erariale, la richiesta della Procura Regionale deve essere rigettata.	
	2.5. La somma risarcitoria ex art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001, definitivamente quantificata in euro 1.649.006,56 deve inoltre essere commisurata in misura pari agli interi compensi percepiti, al lordo delle imposte e delle altre ritenute previdenziali e fiscali, secondo la più recente giurisprudenza nomofilattica (cfr., sul punto, Corte dei conti, Sez. Riunite, n. 13/2021/QM), alle cui motivazioni la Sezione fa rinvio.	

	3. In conclusione si ravvisano in capo al dott. NANO Giuseppe pienamente	
	sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale	
	arrecato al patrimonio del Politecnico di Milano, definitivamente	
	quantificato in complessivi euro 1.649.006,56:	
	1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il	
	comportamento pregiudizievole;	
	2) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta dolosa posta	
	in essere;	
	3) l'elemento soggettivo del dolo.	
	La somma risarcitoria, da intendersi equitativamente già rivalutata, sarà	
	gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente	
	decisione sino al soddisfo.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando,	
	Rigetta	
	L'eccezione di parziale prescrizione della domanda risarcitoria.	
	Condanna	
	il convenuto NANO Giuseppe, per l'addebito di responsabilità	
	amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in	
	favore del Politecnico di Milano, della somma di euro 1.649.006,56. La	
	predetta somma, da intendersi già rivalutata, sarà gravata degli interessi	
	legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.	
	Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura	
	34	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]